

REGOLAMENTO EU 2025/40 del parlamento europeo e del consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE


Disposizioni generali

Il regolamento prevede specifiche misure per tutti gli imballaggi e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale e dal contesto in cui sono usati: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Definizione aggiornata di “imballaggio”: *articolo che, indipendentemente dal materiale di cui è composto, è destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere, manipolare, trasportare o presentare prodotti a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale, e che può essere differenziato in vari formati di imballaggio in base alla sua funzione, al suo materiale e alla sua progettazione, compresi:*

- a) articoli necessari per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme al prodotto stesso;
- b) componenti ed elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrati;
- c) elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a) appesi direttamente al prodotto o ad esso congiunti che svolgono una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme ad esso;
- d) articoli progettati per essere riempiti nel punto di vendita e distribuire un prodotto, anche chiamati “service packaging”;
- e) articoli usa e getta venduti, riempiti o progettati per essere riempiti nel punto di vendita e a ciò destinati, purché svolgano una funzione di imballaggio;
- f) bustine permeabili per tè o cialde per caffè monouso necessarie per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;
- g) unità monodose impermeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessari per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto.

Soggetti e responsabilità



- **"fabbricante"**: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o un prodotto imballato. Nel caso in cui una persona fisica o giuridica disponga di un imballaggio o di un prodotto confezionato progettato o fabbricato con il proprio nome o marchio, indipendentemente dal fatto che un altro marchio sia visibile sull'imballaggio o sul prodotto confezionato, essa sarà considerata il "fabbricante" anziché la persona che fabbrica l'imballaggio o il prodotto confezionato, tranne nel caso in cui a persona fisica o giuridica che ha progettato o fabbricato l'imballaggio per il trasporto, imballaggi per la produzione primaria, imballaggi raggruppati, imballaggi per la vendita o imballaggi per servizi sia una micro-impresa.
- **"produttore"**: il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, è basato e mette a disposizione per la prima volta un imballaggio di qualsiasi tipo (compreso per il trasporto, per servizi, per servizi riutilizzabili, per produzione primaria) nel territorio di uno Stato membro, oppure prodotti confezionati in imballaggi diversi da quelli menzionati, o mette a disposizione imballaggi direttamente per gli utilizzatori finali, o disimballa i prodotti confezionati senza essere l'utilizzatore finale.
- **"fornitore"**: significa qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali per imballaggio a un produttore.

- **"importatore"**: significa qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno dell'Unione che mette sul mercato dell'Unione imballaggi o prodotti confezionati provenienti da un paese terzo.

Requisiti di sostenibilità

Di seguito si descrivono le misure previste per tutti gli imballaggi secondo il Capo II del Regolamento. In particolare, tali obblighi fanno riferimento a (1) sostanze preoccupanti contenute negli imballaggi, (2) riciclabilità degli imballaggi, (3) riutilizzabilità degli imballaggi e (4) compostabilità degli imballaggi.

1. Sostanze preoccupanti negli imballaggi

- **Sostanze preoccupanti contenute negli imballaggi** - È stabilita una restrizione sul livello di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, la cui presenza in un imballaggio o componente di imballaggio non può essere superiore a 100 mg/kg
- **PFAS e imballaggi a contatto con alimenti**- 18 mesi dopo l'entrata in vigore, gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere una concentrazione di PFAS al di sopra di determinati limiti. Inoltre, la Commissione è chiamata a valutare la necessità o meno di emendare il Regolamento in relazione a questa restrizione entro 4 anni
- **Relazione della Commissione entro il 2026** - La Commissione, assistita dalla Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), è chiamata a preparare una relazione sulla presenza di sostanze preoccupanti negli imballaggi entro il 2026, per determinare l'impatto delle stesse sul riuso, riciclo e sicurezza.
- **Contributi degli Stati Membri entro 31 dicembre 2025** - Gli Stati Membri sono invitati a fornire informazioni alla Commissione e a ECHA entro il 31 dicembre 2025 in caso considerino che una sostanza stia avendo un effetto negativo sugli elementi menzionati. Inoltre, gli Stati Membri possono richiedere che determinate sostanze siano proibite, fornendo l'evidenza necessaria perché tale richiesta possa essere esaminata.

2. Riciclabilità degli imballaggi

Tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili, ossia dovranno essere (1) progettati per il riciclaggio materiale e (2) possono essere raccolti separatamente, selezionati in flussi di rifiuti specifici senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi e riciclati su scala.

I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione.

Grado di riciclabilità	Percentuale	Criterio dal 2030	Criterio dal 2035	Applicabilità
A	>=95%	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	-

B	>=80%	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	-
C	>=70%	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	Proibito da gennaio 2038
<D	<70%	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	Proibito da gennaio 2030

3. Contenuto riciclato negli imballaggi

Le quote di contenuto riciclato non si applicano ai seguenti imballaggi:

- Imballaggi di apparecchi medicali e forniture, componenti e componenti di imballaggio per la produzione di medicinali;
- Imballaggi in plastica compostabile;
- Imballaggi per il trasporto di prodotti pericolosi;
- Imballaggi sensibili per alimenti e bevande destinati al mercato neonatale.
- Imballaggi le cui componenti in plastica rappresentano meno del 5% del peso dell'imballaggio.

PETcontact sensitive eccetto bottiglie di bevande monouso	30%	50%
Contact sensitive, eccetto PET e bottiglie di bevande monouso in plastica	10%	25%
Bottiglie per bevande in plastica monouso	30%	65%
Altri imballaggi in plastica	35%	65%

4. Compostabilità degli imballaggi

Obbligo	Obbligo	Riesame	Standard
<p>36 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento sono riciclabili o compatibili con le norme di compostaggio industriale (e domestico se richiesto da Stati membri - SM):</p> <ul style="list-style-type: none"> • bustine permeabili; • unità monodose morbide di tè, caffè o altre bevande; • etichette adesive applicate a frutta e verdure, tè, caffè o altre bevande. 	<p>Qualora gli SM consentano e nello SM siano disponibili infrastrutture per la raccolta dei rifiuti organici insieme ai rifiuti biodegradabili e compostabili, è possibile richiedere obbligo di compostabilità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unità monodose non permeabili di tè, caffè o altre bevande, non in metallo, per macchine; • borse di plastica leggere e ultraleggere; • altri già obbligatori in precedenza. 	<p>Obbligo per la Commissione di richiedere alle Organizzazioni Europee di Standardizzazione di preparare o aggiornare norme armonizzate sui requisiti degli imballaggi compostabili entro 12 mesi dall'entrata in vigore.</p>	<p>La Commissione presenta una proposta legislativa sulla base degli sviluppi tecnologici alla prestazione ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni di sostenibilità; • Obiettivi incrementali d'uso; • Obiettivi specifici di contenuto riciclato; • nuova definizione di plastica a base biologica • inclusione di altri imballaggi.

È conferito alla Commissione il potere di adottare **atti delegati** per modificare gli imballaggi che devono essere compostabili.

Riutilizzo

Il regolamento introduce una serie di misure preventive per evitare che gli imballaggi diventino rifiuti, concentrandosi in particolare sul riutilizzo e proponendo di imporre livelli minimi di imballaggi riutilizzabili da rendere disponibili in vari settori.

1. Obiettivi di riutilizzo

Tipologie di imballaggi	2030	2040
Imballaggi raggruppati in scatole (esclusi cartoni)	10%	25%
Bevande analcoliche (escluso latte)*	10%	40%
Bevande alcoliche (escluso vino e sprits)*	10%	40%
Imballaggi di vendita e/o di trasporto (esclusi carta e cartone)**	40%	75%

* I distributori con una superficie di vendita inferiore a 100 metri quadri sono esentati dall'obbligo. Comunque gli Stati membri possono esentare i distributori finali dall'obbligo di rispettare gli obiettivi se la loro superficie di vendita è situata su un'isola con una popolazione inferiore a 2000 abitanti o in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 persone per km². Tuttavia, i requisiti stabiliti si applicano a tutti i centri abitati/località con più di 5000 abitanti. I distributori finali possono creare pool per adempiere ai propri obblighi, ma non devono eccedere il 40% del mercato delle bevande e non eccedere a più di 5 distributori.

** Non si applicano agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi per la vendita:

- (a)utilizzati per il trasporto di merci pericolose come definito dalla Direttiva 2008/68/CE;
- (b)utilizzati per il trasporto di macchinari su larga scala, di attrezzature e merci per le quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare le specifiche esigenze dell'operatore economico ordinante;
- (c)in formato flessibile, utilizzati per il trasporto, che sono a contatto diretto con alimenti e mangimi come definito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dagli ingredienti alimentari come definito dal Regolamento (UE) n. 1169/2011;
- (d)sotto forma di scatole di cartone.

Inoltre, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto nel territorio dell'Unione tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività, o tra i siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associate, garantiscono che detti imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo (100%).

2. Possibili deroghe

Condizioni per esenzione per gli **Operatori economici**

- Rendono disponibili meno di 1000kg di imballaggi nello Stato membro
- Micro-imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361
- Operatori economici che hanno adottato strategie aziendali di prevenzione e riciclo dei rifiuti

Condizioni per esenzione (cumulative) per gli **Stati Membri**

- Lo Stato Membro raggiunge un punto percentuale superiore del 5% rispetto agli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio sul 2025 e sul 2030 secondo il rapporto che la Commissione pubblica 3 anni prima di tale data;
- Lo Stato Membro può dimostrare di aver raggiunto almeno il 3% di prevenzione dei rifiuti entro il 2028 rispetto al 2018.

Prevenzione rifiuti da imballaggio

Minimizzazione degli imballaggi

Entro 1 gennaio 2030, l'imballaggio immesso sul mercato deve essere progettato in modo da ridurre il peso e il volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è fatto l'imballaggio. Gli imballaggi non conformi ai criteri di progettazione (Allegato VI) sono vietati.

Limitazione degli imballaggi eccessivi

Entro il 1 gennaio 2030 o 36 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per calcolare il tasso di spazio vuoto in un imballaggio, tale tasso non dovrà superare il 50%.

Restrizioni per determinati tipi di imballaggio

Da 1 gennaio 2030, gli operatori economici non possono immettere nel mercato gli imballaggi menzionati in Allegato V (prossima slide). Gli Stati Membri possono mantenere le restrizioni adottate prima di 1 gennaio 2025.

Tipologia di imballaggio	Dettagli e eccezioni	Esempi non esaustivi
Imballaggi multipli di plastica monouso (grouped packaging)	Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione. Sono inclusi quelli che incoraggiano i clienti a comprare maggiori quantità di prodotto.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
Imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura fresca non lavorata (per meno di 1.5kg)	Lo Stato Membro può fare un'eccezione se è dimostrato che servono per evitare perdite di acqua, ossidazioni, pericoli microbiologici ecc.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
Imballaggi in plastica monouso (HORECA)	Utilizzati sul posto. Esenzione per stabilimenti HORECA che non hanno accesso ad acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
Imballaggi in plastica monouso per porzioni individuali di condimenti, salse, zucchero, latte/crema (HORECA)	Eccezione se: a) Tale imballaggio è fornito insieme al cibo già preparato da asporto, destinato al consumo immediato senza ulteriori preparazioni. b) Tale imballaggio è richiesto per garantire sicurezza ed igiene in strutture dove c'è una necessità medica per cure individualizzate, come ospedali, cliniche, case di riposo.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
Imballaggi di plastica monouso utilizzati nel settore alberghiero	/	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette
Sacchetti per la spesa in plastica molto leggeri	Eccetto per i sacchetti per la spesa in plastica molto leggeri necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi quando ciò aiuta a prevenire lo spreco alimentare.	Borse molto sottili fornite per generi alimentari sfusi

Gli imballaggi menzionati non possono essere immessi nel mercato a partire dal **1 gennaio 2030**.

Obiettivi minimi di riduzione dei rifiuti



- **Fattore turismo:** 24 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione adotterà un "fattore di correzione" per fare in modo che il tasso di rifiuti di imballaggio generato dai turisti e il numero di turisti in un Paese Membro siano presi in considerazione nel potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio dello Stato.
- **Sistemi di raccolta separata già istituiti:** Gli Stati Membri che hanno già istituito sistemi separate per la gestione dei rifiuti di imballaggio (domestici, industriali, commerciali) possono mantenere tali sistemi.
- **Incentivi:** Gli Stati Membri sono invitati a implementare ulteriori misure per disincentivare la generazione di imballaggi, per esempio tramite l'adozione di piani di prevenzione dei rifiuti e incentivando l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.
- **Deroghe:** Lo Stato Membro può richiedere l'utilizzo di un anno base diverso da quello stabilito per il calcolo degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, se in grado di produrre prove sostanziali che questo sia necessario.

Gestione dei rifiuti da imballaggio

Di seguito si descrivono gli strumenti previsti per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio secondo il Capo VII del Regolamento. In particolare, si fa riferimento a tre strumenti: (1) il registro dei produttori, (2) i sistemi EPR e (3) DRS.

1. Registro dei produttori

- ⇒ Ogni **Stato membro** deve istituire un registro nazionale per monitorare la conformità dei produttori di imballaggi.
- ⇒ Ogni **produttore, PROs o rappresentante designato** per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore dovrà iscriversi nel registro dello Stato Membro in cui il produttore immette imballaggi per la prima volta.
- ⇒ Ogni anno, entro l'1 Marzo, i produttori comunicheranno diversi dati all'autorità responsabile del registro. Chi non è registrato in un determinato Stato membro, non potrà immettere i propri imballaggi nel mercato.

2. Responsabilità estesa del produttore (EPR)

- ⇒ Stabilisce che i produttori che mettono a disposizione imballaggi sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro assumeranno la responsabilità estesa del produttore per i loro imballaggi.
- ⇒ Qualora esistano più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è necessario assicurarsi che ottemperino ai loro obblighi sull'intero territorio di uno Stato membro.
- ⇒ In aggiunta ai costi stabiliti dalla Direttiva Quadro sui Rifiuti, il Regolamento stabilisce che i produttori coprano i costi dell'etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, e i costi per l'esecuzione di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani misti.
- ⇒ I contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore saranno modulati in base ai gradi di prestazione di riciclaggio secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio.

3. Sistema di deposito e restituzione (DRS)

Soggetto a DRS:

- Bottiglie per **bevande di plastica monouso** con capacità fino a tre litri (eccetto vino, spirits alcolici e latte).
- Contenitori per **bevande in metallo e alluminio monouso** con capacità fino a tre litri.
- **Raccomandato** > gli SM possono inoltre includere il vetro e i cartoni per bevande nel DRS.

Il Regolamento prevede l'introduzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per imballaggi di bevande monouso in plastica e metallo a partire dal 1 gennaio 2029. Essi devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui l'Allegato X.

Obbligo raccolta differenziata entro il 2028

Per i due elementi soggetti (vedi sopra) a DRS, il Regolamento introduce l'obbligo per gli Stati Membri di adottare le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% in peso all'anno, entro 1 gennaio 2029.

Possibile esenzione se 80% raccolta differenziata entro 2026

È prevista un'esenzione dall'obbligo DRS se la percentuale di raccolta differenziata per imballaggi per bevande monouso in plastica e metallo immessi al consumo è superiore all'80%.

Richiesta di esenzione con 12 mesi di anticipo

Entro 12 mesi dalla scadenza, lo Stato Membro notifica la Commissione della sua richiesta di esenzione e presenta un piano di implementazione con azioni concrete per assicurare il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90% in peso dell'imballaggio entro 1 gennaio 2029.

Possibile esenzione per imballaggi con capacità inferiore a 0,1L

È prevista un'esenzione dall'obbligo DRS per gli imballaggi di bevande monouso in plastica e metallo con capacità inferiore a 0,1L a discrezione dello Stato Membro, quando la partecipazione a DRS non è tecnicamente attuabile.

Obiettivi di riciclaggio

Tipologia di imballaggio	2025	2030
Tutti i rifiuti di imballaggio generati dallo Stato Membro nel suo territorio	65%	70%
Rifiuti di imballaggio in plastica	50%	55%
Rifiuti di imballaggio in legno	25%	30%
Rifiuti di imballaggio in metalli ferrosi	70%	80%
Rifiuti di imballaggio in alluminio	50%	60%
Rifiuti di imballaggio in vetro	70%	75%
Rifiuti di imballaggio in carta e cartone	75%	85%

Lo Stato Membro può beneficiare di una deroga di 5 anni dagli obiettivi evidenziati nella tabella, se rispetta le seguenti condizioni:

- La deroga è limitata a 15 punti percentuali da un obiettivo, o divisa tra due obiettivi.
- La deroga non risulta nella riduzione di più del 30% del tasso di riciclaggio di una tipologia di imballaggio.
- La deroga non risulta nella riduzione di più del 60% del tasso di riciclaggio per vetro, carta e cartone (insieme), o 70% se separati.
- 24 mesi prima della scadenza, lo Stato Membro notifica la Commissione dell'intenzione di posticipare gli obiettivi e presenta un piano di implementazione adeguato.

La Commissione può decidere di rigettare la richiesta dello Stato Membro.

Altre disposizioni

Obbligo di etichettatura

Il Regolamento Imballaggi prevede una serie di disposizioni sull'etichettatura degli imballaggi.

Etichettatura digitale

Il Regolamento fa riferimento all'etichettatura digitale come obbligo – nel caso di imballaggi inclusi in un sistema EPR – o come possibilità. Nel caso in cui il produttore utilizzi un'etichettatura digitale, dovrà rispettare le disposizioni EU sulla privacy.

Esenzioni

È presente un'esenzione dall'obbligo di etichettatura per gli imballaggi esterni, se non è presente spazio sull'imballaggio a causa di altri requisiti europei o se l'etichettatura potrebbe impedire l'utilizzo sicuro dei medicinali per uso umano o animale.

Etichettatura armonizzata

Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire un'etichetta armonizzata e le specifiche sui requisiti e i formati dell'etichettatura.

Tipo di informazione	Tipo di imballaggio	Modalità	Entrata in vigore
Composizione	Tutti gli imballaggi ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none">• imballaggi per il trasporto (esclusi gli imballaggi per l'e-commerce)• Imballaggi soggetti a DRS	<ul style="list-style-type: none">• L'etichetta deve essere basata su pittogrammi facilmente leggibili.• Possibilità di utilizzare etichettatura digitale con informazioni necessarie alla raccolta del rifiuto.	Entro 42 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sui requisiti armonizzati per l'etichettatura.
Compostabilità	Imballaggi compostabili	L'etichetta deve indicare che il materiale è compostabile, non può essere soggetto al compostaggio domestico e non può essere gettato in natura.	Entro 42 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sui requisiti armonizzati per l'etichettatura.
Riutilizzo	Imballaggi riutilizzabili	<ul style="list-style-type: none">• L'etichetta deve indicare che l'imballaggio è riutilizzabile• Obbligo di utilizzare etichettatura digitale per fornire ulteriori informazioni sul riutilizzo dell'imballaggio.	Entro 48 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento o 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sui requisiti armonizzati per l'etichettatura.

Contenuto riciclato	Imballaggi con contenuto riciclato	<ul style="list-style-type: none"> Etichetta contenente la percentuale di contenuto riciclato e se applicabile, la percentuale di plastica bio-based. 	Entro 42 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sui requisiti armonizzati per l'etichettatura.
DRS	Imballaggi inclusi in un sistema DRS	<ul style="list-style-type: none"> Etichettatura nazionale In aggiunta, possibilità per gli Stati membri di aggiungere etichetta armonizzata a livello europeo sulla base di un atto di esecuzione. 	Entro 42 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento o 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sui requisiti armonizzati per l'etichettatura.
EPR	Imballaggi inclusi in un sistema EPR	Simbolo o etichettatura digitale.	Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento
Sostanze preoccupanti	Imballaggi contenenti sostanze preoccupanti	Etichetta digitale contenente almeno il nome e la concentrazione della sostanza.	Dal 1 gennaio 2030.

Appalti pubblici verdi

Per incentivare la domanda e l'offerta di imballaggi sostenibili, entro 60 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento la Commissione è invitata ad adottare atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) in armonia con quanto stabilito dal Regolamento.

- ⇒ **Condizioni:** Negli appalti pubblici che possono essere presi in considerazione, gli imballaggi o i prodotti imballati devono rappresentare più del 30% del valore stimato del contratto o del valore del prodotto oggetto del contratto.
- ⇒ **Esenzioni:** Le autorità o entità coinvolte possono essere esentate dall'obbligo se possono dimostrare che tale disposizione crei difficoltà tecniche irrisolvibili, o per questioni legate a sicurezza pubblica e salute pubblica.